

REGOLAMENTO

PER L'ORGANIZZAZIONE

E IL

FUNZIONAMENTO

DEL

CONSIGLIO PROVINCIALE

INDICE

TITOLO I	- DISPOSIZIONI PRELIMINARI	
ART. 1	- <i>Materia del Regolamento</i>	pag. 66
ART. 2	- <i>Applicazioni ed integrazione del Regolamento</i>	pag. 66
TITOLO II	- IL CONSIGLIO PROVINCIALE	
ART. 3	- <i>Composizione</i>	pag. 66
ART. 4	- <i>Sede</i>	pag. 66
ART. 5	- <i>Esposizione Bandiere</i>	pag. 66
CAPO I	- I CONSIGLIERI	
ART. 6	- <i>Entrata in carica</i>	pag. 67
ART. 7	- <i>Funzioni</i>	pag. 67
ART. 8	- <i>Diritto d'iniziativa</i>	pag. 67
CAPO II	- ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE	
ART. 9	- <i>Presidenza</i>	pag. 67
ART. 10	- <i>Attribuzioni del Presidente del Consiglio</i>	pag. 68
ART. 11	- <i>Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza</i>	pag. 68
ART. 12	- <i>Presidente della Provincia di Rieti</i>	pag. 69
ART. 13	- <i>Assessori</i>	pag. 69
ART. 14	- <i>Dichiarazioni delle spese elettorali</i>	pag. 69
ART. 15	- <i>Dichiarazione di mancanza di cause di ineleggibilità e incompatibilità</i>	pag. 70
ART. 16	- <i>Dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale</i>	pag. 70
ART. 17	- <i>Bollettino della situazione patrimoniale</i>	pag. 71
ART. 18	- <i>Norme relative agli Assessori</i>	pag. 71
ART. 19	- <i>Diffida</i>	pag. 71
ART. 20	- <i>Pubblicità delle presenze dei Consiglieri</i>	pag. 71
ART. 21	- <i>Partecipazione alle sedute</i>	pag. 71
ART. 22	- <i>Diritto di informazione</i>	pag. 72
CAPO III	- ISTANZE DI SINDACATO ISPETTIVO	
ART. 23	- <i>Interrogazioni</i>	pag. 72
ART. 24	- <i>Interrogazioni Urgenti</i>	pag. 72
ART. 25	- <i>Interpellanze</i>	pag. 72
ART. 26	- <i>Disposizioni comuni alle interrogazioni e interpellanze</i>	pag. 73
ART. 27	- <i>Mozioni</i>	pag. 73
CAPO IV	- DETERMINAZIONI SPECIALI	
ART. 28	- <i>Ordini del giorno di indirizzo</i>	pag. 74
ART. 29	- <i>Risoluzioni Ordini del giorno</i>	pag. 74
CAPO V	- IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	
ART. 30	- <i>Elezione</i>	pag. 74
ART. 31	- <i>Revoca</i>	pag. 74
ART. 32	- <i>Il Vice Presidente</i>	pag. 75
ART. 33	- <i>Attribuzioni</i>	pag. 75
ART. 34	- <i>Consigliere Anziano</i>	pag. 75

CAPO VI	- AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA	
ART. 35	- <i>Autonomia</i>	pag. 75
ART. 36	- <i>Risorse finanziarie per il funzionamento</i>	pag. 76
ART. 37	- <i>Gestione risorse umane, finanziarie e strumentali</i>	pag. 76
CAPO VII	- GRUPPI CONSILIARI	
ART. 38	- <i>Costituzione</i>	pag. 76
ART. 39	- <i>Risorse</i>	pag. 77
CAPO VIII	- LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	
ART. 40	- <i>Conferenza dei Capigruppo</i>	pag. 78
ART. 41	- <i>Comunicazioni ai Capigruppo</i>	pag. 79
TITOLO III	- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	
CAPO I	- DELLE CONVOCAZIONI	
ART. 42	- <i>Sessioni</i>	pag. 79
ART. 43	- <i>Avvisi di convocazione</i>	pag. 80
ART. 44	- <i>Ordine del giorno</i>	pag. 81
ART. 45	- <i>Deposito e consultazione degli atti</i>	pag. 81
CAPO II	- DELLE SEDUTE	
ART. 46	- <i>Validità delle sedute</i>	pag. 81
ART. 47	- <i>Sedute pubbliche e segrete</i>	pag. 82
ART. 48	- <i>Verifica del numero legale</i>	pag. 82
ART. 49	- <i>Apertura e svolgimento della seduta</i>	pag. 83
ART. 50	- <i>Rinvio alla Commissione della proposta</i>	pag. 84
ART. 51	- <i>Partecipazione ed Interventi di Terzi</i>	pag. 84
ART. 52	- <i>Richiamo all'ordine</i>	pag. 85
ART. 53	- <i>Censura. Esclusione dall'aula.</i> <i>Interdizione a partecipare ai lavori</i>	pag. 85
ART. 54	- <i>Ordine nelle sedute</i>	pag. 85
ART. 55	- <i>Segretario delle adunanze</i>	pag. 86
CAPO III	- DELLE DISCUSSIONI	
ART. 56	- <i>Illustrazione proposte di Deliberazione</i>	pag. 86
ART. 57	- <i>Modalità degli interventi</i>	pag. 86
ART. 58	- <i>Durata degli interventi e delle repliche</i>	pag. 87
ART. 59	- <i>Proposte di Emendamenti</i>	pag. 87
ART. 60	- <i>Precedenza d'intervento</i>	pag. 87
ART. 61	- <i>Fatto personale</i>	pag. 87
ART. 62	- <i>Mozioni d'ordine</i>	pag. 88
ART. 63	- <i>Questione pregiudiziale e questione sospensiva</i>	pag. 88
ART. 64	- <i>Ordini del giorno</i>	pag. 88
ART. 65	- <i>Chiusura delle discussioni</i>	pag. 89
CAPO IV	- DELLE VOTAZIONI	
ART. 66	- <i>Divieto di prendere la parola durante le votazioni</i>	pag. 89
ART. 67	- <i>Sistemi di votazione</i>	pag. 89
ART. 68	- <i>Computo dei voti</i>	pag. 90
ART. 69	- <i>Modalità ed esito delle votazioni</i>	pag. 90
ART. 70	- <i>Parità di voti</i>	pag. 90
ART. 71	- <i>Ordine delle votazioni</i>	pag. 91

CAPO V	- DELLA VERBALIZZAZIONE	
ART. 72	- <i>Verbalizzazione delle adunanze</i>	pag. 91
ART. 73	- <i>Registrazione delle sedute</i>	pag. 92
ART. 74	- <i>Approvazione verbali adunanze</i>	pag. 92
TITOLO IV	- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
ART. 75	- <i>Disposizioni transitorie</i>	pag. 92
ART. 76	- <i>Entrata in vigore</i>	pag. 92

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Materia del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Provinciale, nel rispetto dell'ordinamento delle autonomie locali, dello Statuto ed in armonia con i principi generali applicabili all'attività degli organi collegiali.

ART. 2

Applicazioni ed Integrazione del Regolamento

1. Le disposizioni relative al funzionamento del Consiglio Provinciale, per quanto compatibili, possono essere applicate allo svolgimento dei lavori degli altri organi collegiali della Provincia, esclusa la Giunta.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di Legge, dello Statuto ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

TITOLO II IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 3

Composizione

1. Il Consiglio Provinciale di Rieti è composto dal Presidente della Provincia e da n.24 Consiglieri, eletti a suffragio universale secondo le vigenti disposizioni di Legge.

ART. 4

Sede

1. Il Consiglio Provinciale si riunisce nella sala allo scopo destinata nella residenza della Provincia.
2. Qualora il Consiglio sia convocato presso sede diversa da quella abituale, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione ai Consiglieri con l'avviso di convocazione.

ART. 5

Esposizione Bandiere

1. Nei giorni in cui hanno luogo le sedute del Consiglio, presso la residenza provinciale, vengono esposte la bandiera dell'Italia, quella della Provincia e quella dell'Unione Europea.
2. Qualora il Consiglio sia convocato presso sede diversa da quella abituale, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione ai Consiglieri con l'avviso di convocazione.

CAPO I I CONSIGLIERI

ART. 6

Entrata in carica

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena è adottata dal Consiglio la relativa deliberazione di convalida. I Consiglieri subentranti, se presenti in aula, sono ammessi a partecipare ai lavori del Consiglio.

ART. 7

Funzioni

1. I Consiglieri rappresentano l'intera Provincia, svolgono le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinioni e di voto, esercitano l'attività politico amministrativa connessa all'espletamento del mandato in conformità alle disposizioni legislative e statutarie, nel rispetto delle procedure e con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Ciascun Consigliere è responsabile personalmente dei voti che esprime in favore o contro gli argomenti discussi ed approvati dal Consiglio.

ART. 8

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri, nel rispetto delle procedure di cui al presente Regolamento, hanno diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza del Consiglio;
 - presentare al Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività della Provincia o che interessano, in senso generale o su temi particolari, la vita politica, sociale, economica e culturale.
2. L'iniziativa delle proposte deliberative spetta:
 - a) Al Presidente della Provincia;
 - b) Al Presidente del Consiglio;
 - c) Alla Giunta Provinciale;
 - d) Alle Commissioni Consiliari;
 - e) A ciascun Consigliere Provinciale.
3. Il bilancio di previsione annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani e programmi generali e settoriali, sono proposti al Consiglio dalla Giunta.

CAPO II ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

ART. 9

Presidenza

1. Salvo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto per la prima adunanza, il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente Vicario, in caso di assenza dall'altro Vicepresidente; in caso di assenza dei Vicepresidenti, la Presidenza viene assunta dal Consigliere anziano, individuato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

ART. 10

Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio, nello svolgimento dei compiti attribuitigli dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, garantisce il corretto funzionamento dei lavori del Consiglio ed i diritti della maggioranza e delle minoranze. Il Consiglio formula gli indirizzi per definire le modalità che consentano al Presidente il maggior livello di comunicazione con i Gruppi Consiliari ed i singoli Consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio svolge il suo ruolo istituzionale in piena indipendenza da ogni gruppo o partito politico e con piena imparzialità, intervenendo a difesa dei diritti e delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
3. Il Presidente del Consiglio dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute, dirige e modera la discussione, garantendone la regolarità; illustra le questioni sulle quali si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni. Ha facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi momento della discussione, anche interrompendo il Consigliere che sta parlando.
4. Il Presidente del Consiglio può invitare i Dirigenti dell'Ente, nonché i consulenti esterni all'amministrazione a relazionare o fornire informazioni su affari determinati.
5. Il Presidente del Consiglio è investito di poteri discrezionali per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti.
6. Il Presidente del Consiglio ha altresì facoltà di sospendere la seduta e, con provvedimento motivato, di sciogliere l'adunanza.
7. Provvede alla contestazione delle assenze dei Consiglieri al fine dell'eventuale pronuncia della decadenza.
8. Per quanto ha attinenza allo svolgimento delle sedute consiliari e non sia disciplinato dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, decide il Presidente del Consiglio.
9. Autorizza la partecipazione dei Consiglieri a convegni, congressi, viaggi di studio.

ART. 11

Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente del Consiglio ed i due Vicepresidenti costituiscono l'ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. L'ufficio di presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio nello svolgimento delle proprie funzioni.
3. L'ufficio di Presidenza, con proprio atto, attribuisce a componenti dell'ufficio stesso la cura di specifiche tematiche di competenza del Consiglio Provinciale.
4. All'ufficio di Presidenza è assegnato personale dell'Ente con funzioni specifiche, nonché mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle proprie funzioni.
5. L'ufficio di Presidenza svolge, in particolare, i seguenti compiti;
 - a) sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo, ripartisce il "budget" annuale di spesa per la Presidenza, per ciascun Gruppo, in relazione alla consistenza nume-

- rica, e per ciascuna Commissione Consiliare, anche per la partecipazione di Consiglieri Provinciali a convegni, congressi, viaggi di studio con onere a carico del bilancio della Provincia; esprime, altresì, parere in merito a tali partecipazioni;
- b) cura i rapporti con gli uffici di Presidenza di altri Enti territoriali;
 - c) attua ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato;
 - d) cura i servizi di biblioteca e documentazione relativa ai lavori Consiliari;
 - e) formula proposte in ordine ai provvedimenti necessari per assicurare al Consiglio, alle Commissioni, all'ufficio di Presidenza ed ai Gruppi Consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni e alla consistenza numerica degli stessi;
 - f) vigila sull'attività delle Commissioni Consiliari, ed in particolare sulla regolarità delle convocazioni e sulla tempestività della messa a disposizione della documentazione ai Consiglieri;
 - g) esamina le giustificazioni delle assenze dei Consiglieri Provinciali dalle sedute del Consiglio e propone al Presidente del Consiglio i provvedimenti conseguenti;
 - h) vigila sull'andamento delle Commissioni Consiliari permanenti.
6. All'ufficio di Presidenza fa riferimento, per quanto di competenza il dipartimento istituzionale.

ART. 12

Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia, nel corso delle sedute Consiliari, facendone richiesta al Presidente del Consiglio, ha facoltà di intervenire, in deroga a quanto stabilito all'articolo 27, per fornire chiarimenti o per puntualizzare, ogniqualevolta le circostanze lo richiedano.
2. Il Presidente della Provincia e gli Assessori possono, altresì, chiedere il ritiro delle proposte di deliberazione della Giunta inserite all'ordine del giorno.

ART. 13

Assessori

1. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. Relazionano, ove richiesto, prima degli interventi dei Consiglieri, sulle proposte di deliberazione, sugli argomenti concernenti le loro attribuzioni e partecipano alla discussione relativa
2. Gli Assessori che intendono intervenire nella discussione debbono farne richiesta al Presidente del Consiglio, il quale può concedere loro la parola anche in deroga all'ordine cronologico degli iscritti a parlare, con le modalità e i tempi previsti dall'art. 59, in quanto compatibili.
3. Agli Assessori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 e 43, in quanto compatibili.

ART. 14

Dichiarazioni delle spese elettorali

1. Il deposito delle liste e delle candidature per l'elezione a Consigliere deve essere accompagnato dalla presentazione di un Bilancio preventivo di spesa, i cui candidati intendono vincolarsi, da pubblicare all'albo pretorio della Provincia.
Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, deve essere presentato il rendiconto delle spese delle liste dei candidati, da pubblicare all'albo pretorio della Provincia.

ART. 15

Dichiarazione di mancanza di cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. Il Presidente della Provincia e i Consiglieri hanno l'obbligo, prima della convalida, di dichiarare, sotto la personale responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite dalla legge 23 aprile 1981, n.154, né di essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
2. Nel termine di cui al comma 1, il Presidente della Provincia, gli Assessori e i Consiglieri hanno altresì l'obbligo di comunicare l'eventuale esistenza di condanne definitive e di pendenze penali.
3. Al verificarsi di situazioni che possano determinare condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità il Consigliere interessato è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla Presidenza del Consiglio.

ART. 16

Dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale

1. Entro tre mesi dalla convalida. Il Presidente della Provincia e i Consiglieri sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale:
 - a) una dichiarazione sottoscritta concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di Sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
 - b) copia controfirmata su ogni pagina dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
 - c) una dichiarazione sottoscritta concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte con la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di pezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con la apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".
2. Gli adempimenti indicati sub a) e b) concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.
3. Le dichiarazioni patrimoniali vengono effettuate su uno schema di modulo appositamente predisposto.
4. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti a IRPEF, il Presidente della Provincia e i Consiglieri sono tenuti a depositare copia della dichiarazione dei redditi stessi. A tale adempimento annuale si applica il disposto del comma 2.
5. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, il Presidente della Provincia e i Consiglieri sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1 sub a), intervenute dopo l'ultima attestazione.
6. Entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia controfirmata su ogni pagina della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

ART. 17

Bollettino della situazione patrimoniale

1. Le dichiarazioni obbligatorie previste all'art.16, vengono riportate in apposito bollettino della situazione patrimoniale, in cui vengono indicate le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.
2. Il bollettino viene affisso per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio della Provincia ed inviato agli organi di informazione.
3. Il bollettino, scaduto il termine di affissione, viene inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Prefetto; viene altresì messo a disposizione di tutti i cittadini che intendono consultarlo presso gli uffici provinciali.

ART. 18

Norme relative agli Assessori

1. Le norme contenute negli artt. 15, 16 e 17 si applicano anche agli Assessori, in quanto compatibili.
2. Le dichiarazioni di cui agli art. 15 comma 1 e art. 16, nonché le comunicazioni di cui all'art. 15 comma 2, devono essere rese contestualmente alla nomina.

ART. 19

Diffida

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli artt. 15, 16 e 18, il Presidente della Provincia diffida, per iscritto, il Consigliere o l'Assessore ad adempiere entro il termine di quindici giorni.
2. Nel caso di inosservanza della diffida, trascorsi ulteriori quindici giorni, il Presidente della Provincia, richiama formalmente, per iscritto, il Consigliere o l'Assessore.
3. Qualora dopo gli incombeni di cui a comma 2, il Consigliere o l'Assessore non adempia entro quindici giorni a quanto sopra, il Presidente della Provincia pubblica la notizia sul bollettino della situazione patrimoniale e ne dà comunicazione agli organi di informazione operanti sul territorio provinciale.

ART. 20

Pubblicità delle presenze dei Consiglieri

1. Annualmente è pubblicata all'albo pretorio della Provincia, a cura della Segreteria Generale, la situazione delle presenze dei Consiglieri alle sedute di Consiglio.

ART. 21

Partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio, salvo motivato impedimento.
2. In caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione diretta al Presidente del Consiglio, il quale deve darne notizia al Consiglio. In tal caso l'assenza si considera giustificata e se ne dà atto a verbale.

ART. 22

Diritto di informazione

1. Le richieste presentate dai Consiglieri per ottenere informazioni o copia di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato devono essere soddisfatte tempestivamente e comunque entro il terzo giorno lavorativo dalla data di ricevimento delle stesse da parte del Dirigente dell'unità organizzativa interessata.
2. Ove tale termine non risulti congruo, al Consigliere viene comunicata la data entro cui la richiesta può essere soddisfatta, termine che comunque non potrà superare i 10 giorni.
3. Il Dirigente risponde disciplinarmente del mancato adempimento ovvero di ritardi non giustificati.
4. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio della carica di Consigliere.

CAPO III

ISTANZE DI SINDACATO ISPETTIVO

ART. 23

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta al Presidente della Provincia o sia esatta, se il Presidente stesso intenda comunicare al Consiglio documenti che ad un Consigliere occorrono ovvero abbia preso o intenda assumere provvedimenti su oggetti determinati.

ART. 24

Interrogazioni urgenti

1. All'inizio della seduta Consiliare ciascun Consigliere può presentare per iscritto interrogazioni urgenti a risposta immediata.
2. Il Presidente del Consiglio valutata l'urgenza delle interrogazioni e sentito il Presidente della Provincia, dispone che la risposta sia fornita nel corso della seduta compatibilmente all'art. 26.
3. Qualora non sia possibile una risposta in tempi brevi, il Presidente della Provincia, o l'Assessore competente, ne spiega le ragioni ed indica la data entro cui verrà fornita la risposta stessa.

ART. 25

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste in una domanda rivolta al Presidente della Provincia circa i motivi e gli intendimenti della sua condotta o di quella di un Assessore su determinate questioni.
2. L'interpellanza può essere convertita in mozione ai sensi del successivo art. 26 qualora sottoscritta da almeno tre Consiglieri.

ART. 26

Disposizioni comuni alle interrogazioni e alle interpellanze

1. Gli istanti dovranno presentare le interrogazioni e le interpellanze in forma scritta al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio; il testo relativo dovrà essere distribuito ai Consiglieri a cura della Segretaria Generale.
2. Gli istanti dovranno precisare se per le interpellanze e le interrogazioni intendono ottenere risposte scritte, o chiedono risposte verbali in seduta di Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio provvede ad iscrivere le interrogazioni e le interpellanze pervenutagli all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, seguendo l'ordine di presentazione.
4. Alle interrogazioni ed interpellanze risponde, di norma, entro trenta giorni dalla data di presentazione il Presidente della Provincia o l'Assessore competente per materia.
5. La trattazione delle interrogazione e delle interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare più di un'ora per ogni adunanza consiliare. Entro tale limite di tempo, nessun Consigliere potrà presentare interrogazioni o interpellanze urgenti se non sia esaurita la trattazione di quelle già presentate in via ordinaria.
6. Se i richiedenti non sono presenti le istanze vengono rinviate alla seduta successiva; ugualmente si procede qualora la complessità del fatto o i tempi ristretti impongano un rinvio.
7. Per la illustrazione delle istanze sono consentiti cinque minuti: l'istante, acquisita la risposta può dichiarare, nel tempo massimo di cinque minuti, se sia o meno soddisfatto della stessa indicandone le ragioni ed eventualmente potrà, per iscritto, convertire le interpellanze in mozioni, come previsto all'art. 25.
8. Nell'ipotesi in cui l'istante abbia richiesto risposta scritta la stessa dovrà essere prodotta entro 30 giorni.
9. Qualora le istanze siano firmate da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta solo al primo dei firmatari presenti.
10. Il Presidente del Consiglio Provinciale può disporre che più interrogazioni o interpellanze relative al medesimo argomento o comunque connesse, siano trattate unitariamente.
11. Le risposte non danno luogo a dibattito.

ART. 27

Mozioni

1. Le mozioni consistono in documenti presentati allo scopo di provocare un giudizio del Consiglio sulla condotta e sull'azione del Presidente della Provincia o della Giunta.
2. Le mozioni sono presentate da almeno tre Consiglieri o da due Capigruppo e sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
3. Il Presidente, sentiti i Capigruppo presenti, determinerà i tempi necessari alla trattazione delle mozioni.
4. Nella stessa seduta non può essere discussa più di una mozione presentata dagli stessi Consiglieri.

5. Il dibattito relativo a più mozioni concernenti argomenti simili può essere unificato su decisione del Presidente del Consiglio sentiti i Capigruppo presenti, nel rispetto dei termini stabiliti.
6. Le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferisce una mozione sono assorbite dalla discussione sulla mozione stessa e gli interpellanti possono intervenire dopo il primo firmatario della mozione iscritto a parlare, secondo l'ordine di presentazione delle interpellanze.

CAPO IV DETERMINAZIONI SPECIALI

ART. 28

Ordini del Giorno di indirizzo

1. Nel corso di discussioni su proposte di deliberazioni possono essere presentati ordini del giorno di indirizzo al Presidente della Provincia o ai singoli Assessori consistenti in documenti scritti volti ad orientarne l'azione.
2. Gli ordini del giorno di cui al precedente comma possono essere presentati da ciascun Consigliere e, pur discussi unitamente alle proposte di deliberazione, non costituiscono allegati di esse ma formano decisioni a sé stanti.

ART. 29

Risoluzioni Ordini del Giorno

1. Le risoluzioni ordini del giorno consistono in documenti di indirizzo a conclusione di un dibattito di natura politica, economica sociale.
2. Le risoluzioni ordini del giorno non attengono a proposte di deliberazioni ma ad argomenti di natura politico-amministrativa che hanno formato oggetto di una particolare discussione.
3. Le risoluzioni ordini del giorno possono essere presentate da ciascun Consigliere e costituiscono decisioni a sé stanti.

CAPO V IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ART. 30

Elezione

1. Il Presidente del Consiglio è eletto nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, subito dopo la convalida o, in caso di vacanza, nel corso della prima seduta utile successiva al determinarsi della vacanza stessa.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto con votazione segreta a maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati nei primi due scrutini, procedendo, nel caso di un terzo scrutinio, al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti nel secondo scrutinio. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

ART. 31

Revoca

1. Un numero non inferiore a 2/5 dei Consiglieri assegnati può presentare proposta motivata di revoca nei confronti del Presidente del Consiglio.

2. La proposta è presentata al Segretario Generale che, assuntala al protocollo generale la trasmette entro 24 ore al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio entro dieci giorni.
4. La proposta di revoca è approvata se, a seguito di votazione per appello nominale consegue il voto favorevole dei 2/3 della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. Se la proposta viene respinta essa non può essere ripresentata prima di sei mesi.

ART. 32

Il Vice Presidente

1. Nella stessa seduta il Consiglio elegge due Vicepresidenti, che assistono e sostituiscono il Presidente del Consiglio in caso di impedimento o di assenza e nei casi di sospensione dall'esercizio delle funzioni previste dalla Legge.
2. Fra i due Presidenti, il Presidente del Consiglio designa un Vicepresidente vicario.
3. L'elezione dei due Vicepresidenti avviene come previsto dall'art. 27 dello Statuto.

ART. 33

Attribuzioni

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio nei rapporti con gli altri organi della Amministrazione Provinciale.
2. Spettano al Presidente o, in caso di assenza o impedimento temporaneo, al Vicepresidente Vicario:
 - a) la tutela delle prerogative dei Consiglieri e la garanzia dell'esercizio delle loro funzioni;
 - b) la convocazione secondo le norme statutarie e la direzione dei lavori del Consiglio;
 - c) la convocazione e la direzione dei lavori della Conferenza dei Capigruppo e l'Ufficio di Presidenza.

ART. 34

Consigliere Anziano

1. Consigliere anziano è il Consigliere che nelle elezioni ha ottenuto la maggior cifra individuale.
2. Il Consigliere anziano convoca e presiede il Consiglio in caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente del Consiglio e dei Vicepresidenti.

CAPO VI

AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA

ART. 35

Autonomia

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa che esercita con le modalità previste dalle Leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

ART. 36

Risorse finanziarie per il funzionamento

1. Per il funzionamento del Consiglio e delle sue articolazioni sono previste apposite dotazioni di risorse umane, finanziarie e strumentali definite con le modalità di cui ai successivi commi.
2. Nel termine previsto per la procedura di predisposizione della proposta di Bilancio di previsione e dei documenti allegati, disciplinati dal Regolamento di contabilità, il Dirigente dell'apposita struttura destinata al Consiglio formula le proposte di stanziamento, indicando le attività ed i progetti ai quali esse si riferiscono.
3. Le proposte di cui al precedente comma sono elaborate sulla base delle direttive dell'ufficio di Presidenza.
4. Il Segretario Generale sottopone le proposte alla valutazione della Conferenza dei Capigruppo, le cui determinazioni sono esaminate ai fini di un'intesa tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Provincia. Quanto inteso viene trasmesso alla giunta per l'inserimento a Bilancio.

ART. 37

Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

1. Il piano esecutivo di gestione individua le risorse umane, finanziarie e strumentali per il funzionamento del Consiglio e delle sue articolazioni.
2. Lo schema di tale piano, relativamente al Consiglio, è predisposto dal Segretario Generale, con la collaborazione del Dirigente della struttura dedicata al Consiglio, sulla base:
 - delle indicazioni di cui al precedente articolo;
 - della graduazione delle risorse delle entrate in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi della spesa in capitoli;
 - della pianificazione operativa definitiva, ai sensi del Regolamento di contabilità, per il controllo interno di gestione.
3. Lo schema viene sottoposto alla valutazione della Conferenza dei Capigruppo, le cui determinazioni sono esaminate ai fini di un'intesa tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta. Quanto inteso viene trasmesso alla Giunta per l'inserimento nel provvedimento che approva il piano esecutivo di gestione.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo trovano applicazione le disposizioni del Regolamento di contabilità che disciplinano la procedura del piano esecutivo di gestione.

CAPO VII

GRUPPI CONSILIARI

ART. 38

Costituzione

1. Nell'ambito del Consiglio Provinciale sono istituiti i Gruppi Consiliari.
2. Tutti i Consiglieri appartengono ad un Gruppo Consiliare.
3. I Gruppi Consiliari si costituiscono in relazione alla lista di appartenenza dei Consiglieri o ad una diversa manifestazione di volontà dei medesimi.

4. I Gruppi Consiliari, che si costituiscono in relazione alla lista di appartenenza dei Consiglieri, non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti superiore all'unità.
5. I Gruppi Consiliari che si costituiscono in relazione ad una manifestazione di volontà del Consigliere prescindente dalla lista di appartenenza, formano un unico Gruppo Misto.
6. Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio Provinciale, i Consiglieri devono dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio, a quale gruppo appartengono.
7. I Consiglieri, che non abbiano fatto la dichiarazione di cui al comma 6 o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.
8. Entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio Provinciale il Presidente del Consiglio indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei Consiglieri appartenenti a ciascun Gruppo Consiliare e di quelli da iscrivere nel Gruppo misto.
9. Ciascun Gruppo nella prima riunione nomina il Capogruppo, il Vice Capogruppo ed eventualmente il Segretario.
10. Dell'avvenuta costituzione dei Gruppi e della nomina dei rispettivi Capigruppo, Vice Capigruppo e Segretario, nonché di ogni successivo mutamento, è data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio, che ne riferisce allo stesso per la formale presa d'atto, con deliberazione. Nelle more della nomina è considerato Capogruppo il Consigliere candidato Presidente non eletto, ovvero chi ha conseguito la maggior percentuale di voti nelle ultime elezioni.
11. I Consiglieri possono, in ogni momento del loro mandato, cambiare Gruppo di appartenenza, anche indipendentemente da modificazioni a livello locale o nazionale delle formazioni politiche, nelle liste sono stati eletti, dandone comunicazione scritta al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio, che ne riferisce allo stesso per la formale presa d'atto, con deliberazione.
12. I Gruppi Consiliari hanno sede di norma presso la residenza della Provincia.

ART. 39

Risorse

1. Ai Gruppi Consiliari sono riconosciuti:
 - a) autonomia organizzativa per il loro funzionamento;
 - b) risorse finanziarie per la loro organizzazione ed il loro funzionamento. Tali risorse sono assegnate a ciascun Gruppo con determinazione dell'ufficio di presidenza secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 5, lettera a) e sono gestite da un dipendente provinciale addetto alla segreteria del Gruppo secondo le norme di contabilità;
 - c) una sede messa a disposizione dall'amministrazione, dotata delle risorse tecniche necessarie al funzionamento del Gruppo ed adeguata alla dimensione di questo. Sono a carico dell'Ente le spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali;
 - d) una segreteria, costituita da personale dell'Ente e/o proprio, ed assegnato ai Gruppi secondo le modalità di cui al comma 3 e 4.
2. All'inizio di ogni esercizio finanziario, secondo il procedimento stabilito nel Capo V, vengono assegnate le risorse all'ufficio di Presidenza, che le ripartisce.

3. Per le finalità di cui al comma 1, lett. d) l'Amministrazione dispone il distacco temporaneo presso Gruppi Consiliari, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti che ne facciano richiesta, autorizzandoli a prestare la loro collaborazione in favore di tali Gruppi. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a carico dell'Ente di appartenenza.
4. I Gruppi Consiliari possono avvalersi di personale proprio esterno all'Ente assumendosene tutte le responsabilità inerenti il tipo di rapporto instaurato e la loro presenza è limitata agli orari di apertura dell'Ente Provincia; lo stesso dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento.

CAPO VIII LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

ART. 40 *Conferenza dei Capigruppo*

1. I Capigruppo Consiliari compongono, unitamente al Presidente del Consiglio, che la presiede, e al Presidente della Provincia, la Conferenza dei Capigruppo per l'esercizio delle funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. I Capigruppo, in caso di assenza o di impedimento, possono essere rappresentati alla Conferenza da un Consigliere del Gruppo.
3. La Conferenza si riunisce di norma con cadenza mensile e la relativa convocazione viene recapitata per iscritto a ciascun membro almeno tre giorni prima della seduta unitamente all'ordine del giorno; nei casi di necessità ed urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 24 ore prima anche in via telegrafica, telefonica e fax.
4. In prima convocazione la seduta è valida con la presenza della maggioranza dei Capigruppo; in seconda convocazione con la presenza di almeno due Capigruppo oltre a chi presiede la Conferenza.
5. Alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo possono essere invitati a partecipare uno o più Presidenti delle Commissioni Consiliari.
6. Le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo sono adottate a maggioranza semplice con il voto di ciascun Gruppo valutato in modo proporzionato alla consistenza numerica del Gruppo medesimo.
7. La Conferenza dei Capigruppo può richiedere la partecipazione del Segretario Generale, di Funzionari o Segretario Verbalizzante.
8. Un funzionario della Segreteria Generale è incaricato della redazione di un verbale informale in cui vengono riportate le decisioni adottate in ciascuna riunione e, in sintesi, le eventuali dichiarazioni dei componenti.
9. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della Conferenza e del Segretario incaricato.
10. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo non sono pubbliche, salva diversa decisione della Conferenza stessa in relazione a particolari circostanze.
11. Alla Conferenza dei Capigruppo compete assumere determinazioni in ordine a:
 - a) questioni attinenti all'organizzazione dei lavori, alla programmazione ed al calendario delle sedute di Consiglio;

- b) questioni procedurali e di interpretazione delle norme del presente Regolamento nonché quelle riguardanti l'attuazione delle norme statuarie;
 - c) comunicazioni da rivolgere al Consiglio ed alle istanze che i Capigruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi Gruppi;
 - d) questioni attinenti il funzionamento delle Commissioni Consiliari in ordine anche ai rapporti tra di esse intercorrenti;
 - e) promozione delle attività di informazione, di consultazione del Consiglio;
 - f) formulazione di proposte di indirizzo sulle relazioni esterne del Consiglio;
 - g) quant'altro è attribuito alla competenza di essa dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 12.** Il calendario dei lavori del Consiglio ha attribuito ai Consiglieri, agli Assessori ed ai Dirigenti; viene trasmesso agli organi di stampa e pubblicato all'Albo pretorio per il tempo della sua validità.
- 13.** La Conferenza dei Capigruppo, costituisce, ad ogni effetto, Commissione Consiliare Permanente.

ART. 41

Comunicazioni ai Capigruppo e al Presidente del Consiglio

- 1.** Le comunicazioni ai Capigruppo sono effettuate presso la sede del Gruppo di appartenenza.
- 2.** Ai Capigruppo viene data tempestiva comunicazione degli atti annullati dal Comitato Regionale di Controllo.
- 3.** L'elenco delle Delibere di Giunta di cui all'art. 125 del D. Lgs. n°267 del 18-08-2000, nonché le determinazioni, gli avvisi pubblici o l'elenco degli stessi che ne fanno luogo, assunti dai Dirigenti, devono essere trasmessi in copia al Presidente del Consiglio ed ai Capigruppo.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I

DELLE CONVOCAZIONI

ART. 42

Sessioni

- 1.** Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie. La durata delle sessioni ordinarie coincide e si svolge secondo il calendario dei lavori approvato dalla Conferenza dei Capigruppo.
- 2.** Le sessioni straordinarie, convocate su richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati o dal Presidente della Provincia, esauriscono con lo svolgimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In questi casi il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio entro 15 giorni dalla richiesta che deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
- 3.** Il Consiglio può inoltre essere convocato su iniziativa dei soggetti preposti senza il rispetto dei tempi ordinariamente prescritti, anche con seduta aperta alla partecipazione di Parlamentari, di rappresentanti della Regione, di Enti, Istituzioni, Aziende speciali, associazioni ed organizzazioni sociali politiche e sindacali per discutere argomenti di rilevante importanza, interesse generale ed urgente che non comportino l'adozione di atti amministrativi.

4. In relazione ad argomenti che non comportino l'adozione di atti amministrativi ed ai quali siano interessati uno o più Comuni possono essere promosse, in accordo con i Sindaci, ovvero con i Presidenti dei rispettivi Consigli, convocazioni congiunte.

ART. 43

Avvisi di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Provinciale in seduta ordinaria è disposta con avviso scritto da consegnarsi a ciascun Consigliere almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
2. Per le sedute straordinarie il Consiglio dovrà essere convocato con avviso scritto da consegnarsi a ciascun Consigliere almeno 3 giorni prima della seduta.
3. In caso d'urgenza l'avviso può essere consegnato almeno 24 ore prima della seduta; entro tale termine l'ordine del giorno può comunque essere integrato con argomenti urgenti e sopravvenuti, ma se la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richiede, la trattazione degli stessi può essere differita ad altra seduta quando il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.
4. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dalla seduta nel momento in cui questo è stato deciso.
5. Per la seconda convocazione del Consiglio in seduta ordinaria o straordinaria non occorre un nuovo avviso quando quello di prima convocazione indichi anche la data della seconda che deve sempre essere fissata non oltre due giorni da quella della prima convocazione.
6. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
7. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
8. Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
9. Gli avvisi debbono essere recapitati con qualsiasi mezzo che consenta di acquisire ricevuta dal Consigliere o dalla persona o ufficio dallo stesso indicati o che, comunque, consenta di provarne l'avvenuto ricevimento; a tal fine ciascun Consigliere dovrà dichiarare per iscritto il proprio recapito entro 10 giorni dalla convalida, depositando la dichiarazione presso la Segreteria Generale.
10. Il Consigliere, con domicilio fuori della Provincia, deve segnalare alla Segreteria Generale, entro 10 giorni dalla convalida della sua elezione o del cambio di domicilio, un recapito entro il territorio provinciale presso il quale possono essere notificati gli avvisi di convocazione. In difetto si intende che il Consigliere ha eletto domicilio presso la segreteria del Gruppo Consiliare di appartenenza. In ogni caso, la partecipazione del Consigliere alla seduta sana eventuali vizi di convocazione.
11. L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) l'organo, ovvero i soggetti cui devesi l'iniziativa della convocazione;
 - b) il luogo, il giorno e l'ora della convocazione;
 - c) l'elenco degli argomenti da trattare, con la indicazione espressa di quelli da discutere in seduta segreta;
 - d) la data e la firma del Presidente del Consiglio o di che ne fa le veci.

12. Nei casi di rinvio o di soppressione di una seduta Consiliare o di altre modifiche riguardanti il notificato avviso di convocazione, la comunicazione ai Consiglieri va di norma fatta anche per telefono direttamente agli interessati con annotazione della data e dell'ora della comunicazione stessa a cura del personale incaricato.

ART. 44

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente del Consiglio sulla base degli argomenti proposti per i quali è stata chiesta la iscrizione.
2. Nell'ordine del giorno dei lavori sono iscritti i verbali delle sedute precedenti che vengono in approvazione, le comunicazioni e, secondo l'ordine di presentazione, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, le deliberazioni in ratifica, le proposte di provvedimenti consiliari e gli ordini del giorno.
3. L'ordine del giorno di ciascuna seduta viene integrato con l'elenco aggiuntivo contenente gli argomenti rinviati dalle precedenti sedute.
4. Gli avvisi di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute sono affissi all'Albo pretorio per il tempo della loro validità.

ART. 45

Deposito e consultazione degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono depositati presso la Segreteria Generale contestualmente alla diramazione degli avvisi e comunque almeno 1 giorno libero prima del giorno della seduta.
2. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione, durante le ore di ufficio, di tali atti, nonché di tutti i documenti necessari affinché l'argomento possa essere compiutamente esaminato.
3. Eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere redatti in forma scritta, firmati dal proponente o dai proponenti e presentati prima della seduta in cui le proposte dovranno essere esaminate e depositati, di norma, presso la Segreteria Generale almeno 1 ora prima dell'inizio della seduta stessa. In casi eccezionali gli emendamenti possono essere proposti anche nel corso della discussione.
4. Su tutti gli emendamenti presentati, anche in corso di discussione, devono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di legittimità, a norma dell'art. 49 del D.L. 267 del 18 Agosto 2000 e, ove trattasi di emendamenti che comportano maggiori spese o minori entrate, anche il parere contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

CAPO II

DELLE SEDUTE

ART. 46

Validità delle sedute

1. La seduta è valida in prima convocazione quando è presente la metà dei Consiglieri assegnati e, in seconda convocazione, se interviene almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
2. Le Interrogazioni e le Interpellanze iscritte all'ordine del giorno possono essere svolte per un tempo massimo di un'ora dall'inizio fissato per i lavori del Consiglio.

3. Non possono tuttavia essere adottate deliberazioni per le quali la Legge o lo Statuto richiede la presenza di un particolare numero di Consiglieri ovvero una maggioranza qualificata per la loro approvazione.
4. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto, non possono presiedere il Consiglio e non sono computati ai fini della validità delle sedute.
5. Qualora manchi il numero legale, è redatto verbale dal quale risultano i Consiglieri intervenuti, i nomi degli assenti giustificati e quelli ingiustificati.

ART. 47

Sedute Pubbliche e Segrete

1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono pubbliche.
2. Le sedute sono segrete quando si tratta di questioni concernenti apprezzamenti o valutazioni discrezionali di fatti riguardanti persone o il Consiglio deliberi espressamente di riunirsi in seduta segreta, su proposta scritta e motivata di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
3. Sulla proposta di riunirsi in seduta segreta il Consiglio delibera senza discussione.
4. Su quanto ha formato oggetto di discussione in seduta segreta i presenti sono vincolati al segreto.
5. Durante la seduta segreta restano presenti in aula, oltre i Consiglieri, il solo Segretario della seduta.
6. Il verbale e l'eventuale registrazione sono secretati.

ART. 48

Verifica del numero legale

1. All'ora e nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente del Consiglio, il Segretario procede all'appello nominale dei Consiglieri per constatare se la seduta è valida dando comunicazione di quelli che risultano assenti giustificati.
2. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero legale, anche dopo un secondo ed un terzo appello da eseguirsi entro 1 ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio dichiarerà deserta la seduta e il Segretario ne dà atto a verbale.
3. Il Presidente del Consiglio, durante la seduta non è obbligato a verificare la permanenza del numero legale se non quando sia richiesto da un Consigliere e prima che si proceda alla votazione.
4. Qualora a seguito della verifica dovesse accertarsi la mancanza del numero legale, si attende per una durata massima di dieci minuti dopodiché, se la situazione dovesse persistere, la seduta viene sciolta.
5. Ai Consiglieri intervenuti spetta per ciascuna seduta l'indennità di presenza nella misura stabilita dal Consiglio ai sensi dell'art. 82 del D.L. 18.08.2000 n. 267 e successivi aggiornamenti nonché il rimborso spese ed essa compete ai Consiglieri intervenuti anche in caso di seduta dichiarata deserta.

ART. 49

Apertura e svolgimento della seduta

1. Qualora i Consiglieri siano presenti nel numero necessario a rendere valida la seduta, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la medesima e procede alla designazione di tre scrutatori, di cui uno della minoranza, qualora rappresentata, che lo assistono durante le votazioni e con lui accertano il risultato degli scrutini segreti.
2. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, non abbia disposto un diverso ordine dei lavori, la seduta del Consiglio, dopo l'approvazione di eventuali processi verbali di sedute precedenti, si articola, di norma nel modo seguente:
 - commemorazioni;
 - comunicazione di messaggi indirizzati al Consiglio;
 - comunicazioni del Presidente della Provincia e degli Assessori, sulle quali, salvo diverso avviso dell'assemblea, si può aprire un dibattito che può chiudersi con una risoluzione;
 - annuncio dell'avvenuta risposta da parte del Presidente della Provincia delle interrogazioni con risposta scritta;
 - risposta a interrogazioni ed interpellanze;
 - esame delle proposte di deliberazione, delle emozioni e di altri argomenti secondo l'ordine dei lavori della seduta medesima.
3. Il Presidente può sempre proporre al Consiglio, per giustificati motivi, che l'ordine dei lavori sia mutato o che alcuni argomenti siano rinviati ad altra seduta e la proposta, se la maggioranza dei Consiglieri non si oppone, si ritiene accettata.
4. Il Presidente della seduta può in ogni momento fare comunicazioni al Consiglio anche su argomenti estranei all'ordine del giorno: su tali comunicazioni può aprirsi un dibattito, se richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. Ciascun Consigliere può intervenire nel limite di cinque minuti.
5. La modifica dell'ordine dei lavori può essere richiesta anche da tre Consiglieri o da un Capogruppo e in questo caso va sottoposta al voto del Consiglio: in merito possono parlare il relatore proponente la modifica e un solo Consigliere che vi si opponga. La modifica è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei votanti.
6. Nessuna proposta può essere sottoposta al Consiglio se non iscritta all'elenco degli argomenti da trattare. In via del tutto eccezionale ed in presenza di particolari circostanze, gli ordini del giorno possono essere discussi e votati nella stessa seduta Consiliare in cui sono presentati se accolti dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
7. All'inizio della seduta, ancorché l'argomento non sia iscritto all'ordine del giorno, uno o più Consiglieri possono proporre che il Consiglio deliberi di sottoporre al controllo eventuale di legittimità deliberazioni della Giunta, per le quali il controllo non sia stato richiesto con altre modalità e non sia ancora scaduto il termine di dieci giorni dall'affissione all'Albo pretorio. La richiesta deve essere motivata e sulla stessa è consentito un intervento per ciascun Gruppo, per dichiarazione di voto.
8. La sospensione o il rinvio di un argomento possono essere consentiti solo prima che abbia avuto inizio la relativa discussione, salvo l'insorgere di nuovi elementi.
9. Per gravi e motivate ragioni e/o comunque quando si possa ritenere più utile allo svolgimento dei lavori, la seduta del Consiglio può essere sospesa e ripresa nella stessa giornata ovvero aggiornata ad altra data, senza compromettere il rispetto di scadenze temporali.
10. La seduta può essere sospesa per un periodo di tempo predeterminato su richiesta di un membro del Consiglio con il consenso della maggioranza dei Consiglieri. Se alla ripresa dei lavori secondo l'ora prefissata, risulta mancante il numero legale, la seduta è sciolta.

11. La richiesta di aggiornamento va formulata per iscritto al Presidente del Consiglio, che la porrà ai voti e si intenderà approvata se avrà raccolto il numero favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
12. La seduta non potrà comunque essere aggiornata né a data da destinarsi né ad oltre 7 giorni.
13. Se nel corso delle sedute Consiliari si presentano casi che non siano previsti o disciplinati dal presente Regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente del Consiglio sentiti i Capigruppo salvo appello, seduta stante al Consiglio, qualora la decisione venga contestata da almeno un quinto dei Consiglieri presenti.
14. I Consiglieri che si assentano dall'aula in via definitiva devono comunicarlo al Segretario perché ne prende nota nel verbale: i Consiglieri incaricati delle funzioni di scrutatori devono comunicarlo anche se si assentano per un breve periodo di tempo ai fini della relativa sostituzione, ove necessaria.

ART. 50

Rinvio alla Commissione della Proposta

1. Il Consiglio può rinviare alla Commissione Consiliare competente l'esame delle proposte deliberative ovvero di altri argomenti in discussione qualora si renda necessaria ed opportuna un'integrazione o completamento della relativa istruttoria.
2. La Commissione riferisce al Consiglio entro il termine da questo stabilito.

ART. 51

Partecipazione ed Interventi di Terzi

1. Per iniziativa del Presidente del Consiglio ovvero su proposta di tre Consiglieri o di un Capogruppo accolta dal Consiglio, possono essere ammessi a illustrare argomenti iscritti all'ordine del giorno consulenti, esperti, rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende, Istituzioni, Società, Associazioni, ecc..
2. Il collegio dei Revisori può richiedere al Presidente del Consiglio, prima della seduta, che uno o più Revisori prendano la parola su singoli argomenti per comunicazioni o spiegazioni inerenti alla attività del Consiglio.
3. Su richiesta del Presidente della Provincia, o di un terzo dei Consiglieri, il Collegio dei revisori presenta e illustra al Consiglio Provinciale relazioni e documenti.
4. Le relazioni sono depositate con gli oggetti iscritti all'ordine del giorno con le modalità e nei tempi stabiliti dal precedente Art. 45.
5. Nella zona riservata quale sala delle adunanze sono ammessi gli Assessori, il Segretario Generale o chi legittimamente lo sostituisce, i funzionari dell'ufficio Segreteria, gli stenografi e gli operatori addetti ai servizi. Il Presidente del Consiglio può ammettere, a seconda delle esigenze delle materie in discussione e solo per il tempo necessario, le persone il cui intervento sia ritenuto opportuno ai fini della trattazione di un determinato argomento.
6. Compete al Presidente del Consiglio autorizzare e regolare l'accesso in aula di terzi per l'effettuazione di riprese fotografiche, televisive, registrazioni radiofoniche totali o parziali delle sedute Consiliari, nonché i giornalisti accreditati.

ART. 52

Richiamo all'ordine

1. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti o turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente del Consiglio lo richiama all'ordine nominandolo e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.

ART. 53

Censura. Esclusione dall'aula. Interdizione a partecipare ai lavori

1. Qualora un Consigliere, nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente del Consiglio, persista nel suo comportamento o anche indipendentemente da precedenti richiami, trascenda ad oltraggio a vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità, il Presidente del Consiglio pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta.
2. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente del Consiglio di lasciare l'aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta, fino all'esecuzione dell'invito.
3. Nei casi previsti dal comma 1, l'ufficio di Presidenza del Consiglio può deliberare, nei confronti del Consigliere, al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione a partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni per la durata di un mese. Le decisioni adottate dall'ufficio di Presidenza sono comunicate al Consiglio ed in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora il Consigliere tenti di rientrare nell'aula consiliare prima che sia spirato il termine di interdizione la durata della esclusione è raddoppiata.
4. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede del Consiglio ma fuori dall'aula, il Presidente del Consiglio può proporre all'ufficio di Presidenza le sanzioni previste dal comma 3.

ART. 54

Ordine nelle sedute

1. Durante le sedute pubbliche le persone ammesse nell'apposito spazio devono astenersi da ogni possibile manifestazione in modo verbale di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o che rechi disturbo allo stesso.
3. Il personale di servizio, su invito del Presidente cui spetta il potere di mantenere l'ordine, allontanerà dall'aula chi rechi disturbo allo svolgimento dei lavori. In caso di necessità il Presidente dispone l'intervento della forza pubblica.
4. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta e risultino inefficaci i provvedimenti disposti, il Presidente del Consiglio dispone la prosecuzione della seduta a porte chiuse fino a quando ciò si renderà necessario.
5. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, la seduta viene sospesa. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla oppure dichiararla chiusa: in quest'ultimo caso i Consiglieri saranno ritualmente riconvocati.

ART. 55

Segretario delle adunanze

1. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte, a termini di Legge, dal Segretario Generale.
2. Il Segretario Generale, assente o impedito è sostituito dal Vice Segretario Generale. Nel corso della seduta in caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario Generale o di chi lo sostituisce, funge da segretario un Consigliere designato dal Presidente del Consiglio.
3. Il Segretario, su invito del Presidente della seduta, procede, se richiesto, alla lettura dei documenti e degli argomenti da esaminare; rende il parere sugli emendamenti presentati nonché su quesiti posti dal Presidente del Consiglio; redige, inoltre, i processi verbali con la collaborazione del Vice Segretario Generale e dei funzionari ed impiegati dell'ufficio assistenza organi istituzionali.

CAPO III

DELLE DISCUSSIONI

ART. 56

Illustrazione delle proposte di Deliberazione

1. Le proposte di deliberazioni di iniziativa del Presidente della Provincia, del Presidente del Consiglio, della Giunta o delle Commissioni Consiliari ovvero dei Consiglieri sono presentate e illustrate dai proponenti o sono date per lette.
2. I testi in discussione sono quelli presentati dai proponenti. Qualora siano stati presentati uno o più emendamenti e il presentatore della proposta non si opponga, il testo in discussione è quello che risulta modificato dall'emendamento o dagli emendamenti.

ART. 57

Modalità degli interventi

1. I Consiglieri hanno diritto di intervenire nella discussione. La parola è concessa secondo l'ordine di iscrizione; è consentito lo scambio di turno fra Consiglieri.
2. Se un Consigliere iscritto a parlare e chiamato dal Presidente non risulta presente in aula, decade dalla facoltà.
3. Il Consigliere parla dal proprio scranno, stando in piedi rivolgendosi al Presidente ed al Consiglio.
4. Nessuno può interloquire mentre altri ha la parola, né è permesso interrompere l'oratore fatta eccezione per il Presidente del Consiglio ai fini di eventuali richiami.
5. I Consiglieri, durante i propri interventi, devono attenersi all'oggetto in discussione.
6. Quando il Presidente abbia richiamato formalmente per due volte un Consigliere e questi non ne tenga conto, il Presidente gli interdice la parola. Nei casi più gravi, quando il comportamento del Consigliere richiamato arrechi grave turbamento od offesa al Consiglio od alle Istituzioni e renda impossibile il proseguimento dei lavori il Presidente può espellere il Consigliere sino al termine della discussione sull'oggetto in trattazione.

ART. 58

Durata degli interventi e delle repliche

1. La durata degli interventi e delle eventuali repliche viene stabilita, di norma in quindici minuti. Può essere stabilito un tempo diverso in relazione alla specificità degli argomenti da trattare, dal Presidente del Consiglio, di concerto con i Capigruppo presenti.
2. Nessun Consigliere può parlare, più di una volta sul medesimo argomento, tranne il Presidente della Provincia, gli Assessori competenti, i relatori e gli autori di proposte, salvo il caso di richiamo al Regolamento o di fatto personale e fermo restando il prestabilito tempo massimo per ciascun intervento. Al relatore ed al proponente è riservato il diritto di parlare per ultimo. Quando i singoli interventi raggiungono il tempo massimo, il Presidente invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, gli toglie la parola. Nessun intervento può comunque essere sospeso o essere rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.

ART. 59

Proposte di Emendamenti

1. L'emendamento consiste in proposte di correzione di forma, di aggiunte, modificazioni, parziali sostituzioni o soppressioni del testo che forma oggetto della discussione.
2. Gli emendamenti, qualora non siano stati presentati nei termini stabiliti dall'art. 45 comma 3, devono essere presentati in forma scritta, firmati dal proponente o dai proponenti e depositati sul banco della Presidenza prima della chiusura della discussione generale degli argomenti cui si riferiscono.
3. E' consentito ad ogni Consigliere di presentare più emendamenti.
4. L'emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri Consiglieri.
5. L'esame di ogni emendamento ha inizio con la illustrazione da parte di uno dei presentatori e ciascun Consigliere può intervenire nella discussione, per una sola volta e per non più di cinque minuti.
6. Gli emendamenti vanno posti in votazione prima del testo al quale si riferiscono.
7. Gli emendamenti – quando riguardano lo stesso argomento – debbono essere posti in discussione secondo il seguente ordine: emendamenti soppressivi, modificativi ed aggiuntivi.
8. Quando è presentato un solo emendamento soppressivo, va posto ai voti il mantenimento del testo.

ART. 60

Precedenza d'intervento

1. Hanno precedenza d'intervento nella discussione, rispetto agli oratori iscritti, quelli che chiedono la parola per mozione d'ordine o per questione pregiudiziale o per fatto personale, dovendo, comunque, esaurire l'esposizione entro cinque minuti.

ART. 61

Fatto personale

1. E' fatto personale essere censurato nella propria condotta o il ritenersi attribuiti fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse. A ciascun Consigliere è consentito intervenire per fatto personale, con l'obbligo di indicare in che cosa tale fatto si concretizza.
2. Potranno rispondere, a chi ha preso la parola per fatto personale, soltanto il Consigliere o i Consiglieri che risultino interpellati.

3. L'intervento per fatto personale e la relativa risposta non possono superare il limite di cinque minuti.

ART. 62

Mozioni d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo alla Legge, allo Statuto o al Regolamento, ovvero nel rilievo circa il modo o l'ordine con i quali è stata posta la questione in discussione o si intenda procedere alla votazione.
2. La mozione d'ordine è proponibile in qualsiasi momento della seduta, anche oralmente.
3. Le richieste di intervento annunciate come mozione d'ordine ma riguardanti questioni diverse da quelle indicate al precedente comma 1 sono inammissibili.
4. Le mozioni d'ordine hanno la precedenza sulla questione di merito e ne sospendono la discussione, che potrà essere ripresa solo dopo la definizione delle anzidette mozioni.
5. Qualora sorga opposizione all'accoglimento della mozione d'ordine, la discussione è rimessa al Consiglio che si esprime a voti palesi previo eventuale intervento di un solo oratore favorevole alla proposta e di uno contrario per un tempo massimo di cinque minuti.

ART. 63

Questione pregiudiziale e Questione sospensiva

1. Le questioni pregiudiziali possono essere sollevate dai Consiglieri all'inizio della seduta ovvero prima della trattazione sull'argomento.
2. Il Presidente del Consiglio può ammettere domande per questioni pregiudiziali presentate nel corso della discussione solo se la presentazione sia giustificata da elementi emersi nel corso del dibattito e la rispettiva richiesta sia sottoscritta da almeno cinque Consiglieri.
3. Le questioni sospensive possono essere sollevate dai Consiglieri in qualsiasi momento della discussione.
4. La discussione può avere luogo soltanto dopo che il Presidente del Consiglio ha concesso di parlare per soli cinque minuti a non più di due oratori, uno in favore e l'altro contro, e se la pregiudiziale sia stata respinta per alzata di mano.

ART. 64

Ordini del Giorno

1. Ciascun Consigliere può presentare durante la discussione ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione, depositando il testo scritto sul banco della Presidenza.
2. Eventuali emendamenti agli ordini del giorno presentati ai sensi del precedente comma si intendono accolti se vengono accettati dal Consigliere o dai Consiglieri che li hanno presentati; in tal caso il testo da porre in votazione è quello che risulta modificato per effetto dell'avvenuto accoglimento di detti emendamenti.
3. I Consiglieri che hanno proposto emendamenti non accettati dal presentatore o dai presentatori dell'ordine del giorno possono sempre trasformare i propri emendamenti in un ordine del giorno autonomo, che viene posto in votazione dopo il voto sull'ordine del giorno o sugli ordini del giorno presentati per primi; su tale ordine del giorno autonomo non si riapre il dibattito, ma sono ammessi solo interventi per dichiarazioni di voto.
4. Quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3 trova applicazione anche per gli ordini del giorno presentati non nel corso di una discussione e che risultano regolarmente iscritti

all'ordine del giorno del Consiglio; la trattazione di tali ordini del giorno avviene di norma secondo l'ordine di iscrizione salvo che, per particolari motivi di urgenza, ad alcuno di essi non si ritenga di dare la precedenza in sede di determinazione dell'ordine dei lavori di cui al precedente art. 44 comma 2.

5. Non sono ammessi ordini del giorno aventi oggetto estraneo all'argomento trattato o esposti in modo sconveniente, restando la decisione riservata al Presidente del Consiglio.

ART. 65

Chiusura delle discussioni

1. Il Presidente del Consiglio, quando sull'argomento non vi siano altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione. Da questo momento hanno facoltà di parlare unicamente il Presidente stesso o il relatore per replicare conclusivamente nel tempo massimo di cinque minuti.
2. La parola può essere concessa ad un solo Consigliere per ciascun Gruppo ai fini delle dichiarazioni di voto ed eventualmente al Consigliere che dichiara di dissentire dall'intervento del rappresentante del Gruppo cui appartiene. I tempi concessi per ciascuna delle suddette dichiarazioni non può superare i cinque minuti.

CAPO IV DELLE VOTAZIONI

ART. 66

Divieto di prendere la parola durante le votazioni

1. Dichiarata aperta la votazione, non è concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del risultato, salvo che per un richiamo alle disposizioni del presente Regolamento relative allo svolgimento della votazione in corso che rimane aperta.

ART. 67

Sistemi di votazione

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto.
2. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe; non partecipa alla votazione il componente del Consiglio che entra in aula quando la votazione ha già avuto inizio, mentre vi partecipa in caso di ripetizione della stessa.
3. Le votazioni sono palesi salvo quelle concernenti persone che avvengono a scrutinio segreto ad eccezione dei casi per i quali sia diversamente stabilito dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
4. La votazione palese avviene, di norma, per alzata di mano.
5. Alla votazione per appello nominale o per acclamazione si procede nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto o da Regolamento.
6. Alla votazione per appello nominale si procede altresì quando lo richieda un quinto dei Consiglieri in carica. All'appello nominale, fatto dal Segretario, si risponde "sì o no" secondo che si voglia approvare o respingere la proposta; i Consiglieri possono dichiarare di astenersi o di non partecipare alla votazione.
7. Nelle votazioni palesi, l'assenza od il non intervento degli scrutatori, non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e dei relativi atti.
8. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano per mezzo di schede o per palline: bianche (favorevoli), nere (contrari), verdi (astenuti).

9. Per la votazione a schede il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; indi ciascun Consigliere deposita personalmente nell'urna la scheda secondo l'appello dei presenti che a tal fine viene fatto dal Segretario, ovvero la pallina corrispondente al voto che si esprime.
10. Terminata la votazione, il Presidente del Consiglio, previa verifica degli scrutatori, ne proclama l'esito.
11. Nelle votazioni segrete, qualora sorga contestazione sulla validità delle schede, il Presidente sottopone la questione al Consiglio, il quale delibera senza discussione per alzata di mano, le schede per qualsiasi motivo contestate od annullate, devono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e devono essere conservate in archivio, le altre vengono distrutte.
12. Quando siano emersi dubbi sulla votazione segreta, il Presidente la fa immediatamente ripetere nella forma ritenuta più opportuna con la partecipazione dei soli Consiglieri che hanno preso parte alla prima votazione.

ART. 68

Computo dei voti

1. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma si computano nel numero dei presenti. Si considerano astenuti i Consiglieri che, pur non dichiarando di astenersi, restano in aula senza partecipare alla votazione.
2. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti; si computano nel numero dei presenti e non in quello dei votanti i Consiglieri che non prendono parte alla votazione.

ART. 69

Modalità ed esito delle Votazioni

1. La votazione avviene, normalmente, sul complesso della proposta, salvo i casi in cui per oggetti complessi logicamente scindibili per singoli articoli, o commi, o capitoli si ritenga necessario procedere alla votazione per singole parti, articoli, commi o capitoli.
2. Si procede alla votazione per parti a richiesta di un quinto dei Consiglieri votanti, o di un solo consigliere previo assenso del Consiglio.
3. Esaurita la votazione per parti separate, si procede alla votazione sul complesso della proposta.
4. Su proposta del Presidente della seduta, il Consiglio si pronuncia con un unico voto sull'intero testo o su parti di esso. dei votanti i Consiglieri che non prendono parte alla votazione.

ART. 70

Parità di voti

1. In caso di parità dei voti la proposta non è approvata né respinta e può essere riscritta agli ordini del giorno di sedute successive; nel caso di pratiche urgenti per scadenza di termini, la proposta viene rimessa in votazione decorsi almeno dieci minuti dalla precedente votazione.
2. Ugualmente e dopo il decorso dello stesso periodo di tempo una proposta può essere rimessa in votazione quando venga in tal senso presentata alla Presidenza una richiesta scritta da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.
3. Nessuna ulteriore reiterazione della proposta in questione può essere oggetto di discussione e votazione nella seduta medesima.

ART. 71
Ordine delle votazioni

1. L'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la questione pregiudiziale, per la quale un dato argomento non deve discutersi;
 - b) la questione sospensiva, per la quale la discussione deve rinviarsi ad altra seduta ovvero alla trattazione di altro argomento nella medesima seduta;
 - c) gli emendamenti, nell'ordine: soppressivi, modificativi ed aggiuntivi;
 - d) per parti;
 - e) proposta principale;
 - f) gli ordini del giorno, a seconda che più si allontanino dalla proposta principale.
2. Il Presidente ha facoltà di derogare all'ordine suddetto limitatamente alla votazione degli ordini del giorno nonché degli emendamenti, quando lo ritenga utile per la chiarezza della votazione.
3. E' altresì facoltà del Presidente dichiarare l'inammissibilità di emendamenti che per effetto di precedenti votazioni non abbiano più significato.
4. In caso di contestazione decide il Consiglio.

CAPO V
DELLE VERBALIZZAZIONE

ART. 72
Verbalizzazione delle adunanze

1. Il Segretario Generale, o chi lo sostituisce, dirige e coordina i procedimenti di redazione dei verbali delle sedute Consiliari utilizzando anche tecniche di resoconto stenografico o di registrazione meccanica.
2. Nel verbale, costituito dal resoconto integrale della seduta, oltre alla indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio, devono essere indicati per ogni singolo argomento:
 - a) il sistema di votazione adottato;
 - b) il numero dei Consiglieri votanti;
 - c) il numero e il nome degli astenuti;
 - d) il numero ed il nome dei Consiglieri che pur rimanendo in aula hanno dichiarato di non partecipare al voto;
 - e) il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, con i nominativi dei contrari;
 - f) il numero delle schede bianche, delle nulle e delle contestate;
 - g) i nomi degli scrutatori presenti.
3. Per le deliberazioni concernenti persone deve farsi constatare del verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto salvo che non sia diversamente disposto dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento;
4. Se le deliberazioni concernono questioni di persone, dal verbale deve anche constatare che si è anche deliberato in seduta segreta.
5. Il verbale delle sedute segrete o di parti di seduta segreta riporta, oltre alle indicazioni necessarie per la validità formale della deliberazione, solamente i nomi dei Consiglieri intervenuti e l'esito delle votazioni con il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

ART. 73

Registrazione delle sedute

1. Le registrazioni su nastri magnetici delle sedute del Consiglio saranno catalogate e conservate. Non si procede alla registrazione delle sedute segrete.

ART. 74

Approvazione verbali adunanze

1. I Processi verbali sono approvati in una adunanza successiva. In sede di approvazione la parola è concessa solo a chi ha proposto correzioni.
2. Le deliberazioni, nel testo definitivo, sono approvate nella stessa adunanza in cui vengono adottate.
3. I processi verbali delle adunanze, se non vi sono correzioni, si intendono approvati. Se vi sono correzioni il Presidente dopo aver concesso la parola per non più di cinque minuti, esclusivamente ai Consiglieri che hanno richiesto correzioni di forma o eventuali chiarimenti del proprio pensiero, sottopone il verbale ad approvazione per alzata di mano e senza dichiarazioni di voto.
4. Ogni eventuale rettifica è inserita nel verbale della seduta in corso ed a cura del Segretario sarà fatta apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.
5. I verbali della seduta di un Consiglio non più in carica sono depositati presso la Segreteria Generale, con contestuale avviso a ciascun Consigliere, per trenta giorni.
6. Le rettifiche eventualmente richieste saranno effettuate dal Segretario mediante annotazione nei processi verbali in questione che si intendono così approvati.
7. I processi verbali sono firmati dal Presidente della seduta e del Segretario presenti nella trattazione dei singoli argomenti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 75

Disposizioni Transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento troveranno applicazione a partire dalla data della sua esecutività.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i Regolamenti approvati con delibere consiliari ed ogni altra disposizione, non legislativa o statutaria, incompatibile con il presente Regolamento.

ART. 76

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di Legge, è ripubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo al completamento della ripubblicazione